PROTECTION TRADE

2001•2026 25° ANNIVERSARIO

# Procedura di gestione delle segnalazioni di Protection Trade S.r.l. (cd. disciplina “Whistleblowing”) ai sensi del D. Lgs. 24/2023

PROTECTIONTRADE.IT

1. GLOSSARIO ..... 2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI ..... 4
3. CONCETTI PRELIMINARI ..... 5
3.1 LE SEGNALAZIONI ..... 5
3.1.1 LA SEGNALAZIONE INTERNA ..... 5
3.2 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI ..... 5
3.3 I DESTINATARI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE ..... 6
4. SCOPO DELLA PROCEDURA ..... 7
5. AMBITO DI APPLICAZIONE ..... 8
6. GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE ..... 10
6.1 RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE ..... 10
6.2 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI ..... 11
7. FASI OPERATIVE ..... 12
7.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE ..... 12
7.2 ACCERTAMENTO E FASE ISTRUTTORIA ..... 13
7.3 RISCONTRO ..... 13
7.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ..... 14
8. TUTELA DEL SEGNALANTE ..... 15

# 1. GLOSSARIO

a) **Violazioni:** tutte le condotte o il ragionevole sospetto di condotte illecite, anche di tipo omissivo, rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/01, di cui il segnalante sia venuto a diretta conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento della propria attività lavorativa con l'azienda o in ragione del rapporto di collaborazione con la stessa, nonché le violazioni in materia di: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, interessi finanziari dell'Unione Europea, norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

b) **Informazioni sulle violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del D. Lgs. 24/2023, nonché' gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

c) **Segnalazione o segnalare:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

d) **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023.

e) **Segnalazione esterna**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 24/2023.

f) **Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

g) **Persona segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

h) **Facilitatore:** una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

i) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla

natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o Contabile.

j) **Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata Pubblicamente.

k) **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

l) **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

m) **Riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

n) **Soggetti del settore pubblico**: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

o) **Soggetti del settore privato:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

   i. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
   ii. rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
   iii. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di

lavoratori subordinati di cui al numero 1).

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

**D. Lgs. 231/01:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

**D. Lgs. 24/23:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (cd. direttiva Whistleblowing)".

L'obiettivo della direttiva è quello di prevedere regole di armonizzazione minima volte a garantire in tutti gli Stati membri la tutela del segnalante, da cui discendono diritti di protezione per il whistleblower (riservatezza, anonimato, divieto di atti ritorsivi) e obblighi organizzativi per le aziende (attivazione di canali di segnalazione interni ed esterni e procedure per garantire i diritti di riservatezza).

**Linee guida ANAC 2023:** Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 172 del 25 luglio 2023, come successivamente modificata e integrata.

**Linee guida ANAC n. 1/2025:** Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 300 del 29 dicembre 2025, recanti indicazioni sulle modalità di istituzione e gestione dei canali interni, sul ruolo e sulle attività del Gestore, sugli obblighi di riservatezza, sulla formazione e sulle misure organizzative applicabili ai soggetti del settore pubblico e privato.

# 3. CONCETTI PRELIMINARI

## 3.1 LE SEGNALAZIONI

Il Decreto Legislativo 24/2023 introduce la disciplina dei canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi; prevede per le aziende che, come Protection Trade S.r.l., non hanno impiegato nell'ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati è prevista l'istituzione di un canale di segnalazione interno (con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche).

### 3.1.1 LA SEGNALAZIONE INTERNA

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri *canali di segnalazione interna*, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

## 3.2 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione tutte le condotte o il ragionevole sospetto di condotte illecite, anche di tipo omissivo, rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/01 ovvero che violino il Modello, i principi contenuti nel Codice Etico, le procedure interne e/o le disposizioni aziendali dell'azienda, di cui il segnalante sia venuto a diretta conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento della propria attività lavorativa con l'azienda o in ragione del rapporto di collaborazione con la stessa.

Verranno prese in considerazione soltanto le segnalazioni che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, e, quindi, non basati sul "sentito dire". La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto della segnalazione per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, ovvero di lavoro autonomo, per i quali dovrà farsi riferimento alle relative disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali. Le violazioni sopra riportate saranno oggetto di specifiche sanzioni. Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante saranno prese in considerazione, anche se ciò non faciliterà l'eventuale attività di investigazione.

### 3.3 I DESTINATARI DEL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

I destinatari del sistema di segnalazione sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Protection Trade S.r.l.;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso aziende pubbliche o private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Protection Trade S.r.l.;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Protection Trade S.r.l.;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Protection Trade S.r.l.;
- persone fisiche che detengono titoli azionari della Protection Trade S.r.l., se applicabile.

Per tutti i suddetti soggetti, la procedura si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La presente procedura si applica inoltre a:

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

## 4. SCOPO DELLA PROCEDURA

In attuazione dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, Protection Trade S.r.l., mediante la presente procedura, disciplina il funzionamento del proprio canale interno di segnalazione e, in particolare:

- l'individuazione delle modalità di segnalazione delle violazioni da parte dei segnalanti;
- l'indicazione dei presupposti per effettuare le segnalazioni di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo;
- l'indicazione delle modalità di gestione delle segnalazioni da parte del Gestore delle segnalazioni.

La presente procedura rende inoltre note le misure e gli strumenti adottati da Protection Trade S.r.l. per garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, al fine di prevenire ostacoli o disincentivi all'utilizzo del canale interno.

## 5. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica al processo di ricezione, analisi, istruttoria e definizione delle segnalazioni relative a Protection Trade S.r.l. La Società ha affidato la gestione del proprio canale interno di segnalazione all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "OdV" o "Gestore del canale"), dotato di autonomia, indipendenza e competenze adeguate. La procedura si applica altresì alle funzioni aziendali e agli eventuali consulenti esterni che, su richiesta dell'OdV e nei limiti strettamente necessari, siano coinvolti nelle attività di verifica, ferma restando la tutela della riservatezza prevista dal D. Lgs. 24/2023.

Essa definisce il quadro delle norme operative essenziali per la gestione delle segnalazioni, regolamentando e garantendo la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative alle violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 e di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui al paragrafo 3.2, e di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel loro contesto lavorativo

I destinatari del sistema di segnalazione sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso Protection Trade S.r.l.;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso aziende pubbliche o private che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Protection Trade S.r.l.;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Protection Trade S.r.l.;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Protection Trade S.r.l.;
- persone fisiche che detengono titoli azionari della Protection Trade S.r.l., se applicabile.

Per tutti i suddetti soggetti, la procedura si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

La presente procedura si applica inoltre a:

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto. Si tratta di soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione nella quale la violazione si verifica e nella quale

esercitano alcune funzioni, anche in assenza di una regolare investitura (esercizio di fatto di funzioni). Può trattarsi, ad esempio, dei componenti dei Consigli di amministrazione, anche senza incarichi esecutivi, oppure dei componenti degli Organismi di vigilanza (ODV).

# 6. GESTIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Protection Trade S.r.l. ha istituito un apposito canale interno di segnalazione, accessibile tramite la piattaforma Whistlelink disponibile all'indirizzo https://protectiontrade.whistlelink.com/, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Il canale è raggiungibile anche tramite apposito collegamento pubblicato sul sito internet della Società.

**Accesso al canale di segnalazione.** Il canale interno di segnalazione è gestito tramite la piattaforma Whistlelink ed è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all'indirizzo Whistleblowing report start | Whistlelink. La piattaforma consente l'invio di segnalazioni scritte e, ove previsto, vocali, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni trasmesse secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

## 6.1 RUOLO DEL GESTORE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

Protection Trade S.r.l. ha affidato la gestione del canale interno di segnalazione al proprio Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001. L'OdV opera quale Gestore del canale in condizioni di autonomia e indipendenza e assicura che le attività siano svolte da componenti specificamente formati e autorizzati al trattamento dei dati personali.

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni interne, l'Organismo di Vigilanza, quale Gestore del canale:

- accede alla piattaforma informatica utilizzando le credenziali ricevute dagli amministratori di sistema;
- verifica che venga rilasciato alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (l'avviso di ricevimento emesso automaticamente dalla piattaforma può essere verificato dal segnalante accedendo alla stessa con il codice univoco assegnato);
- procede all'esame e alla gestione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni in termini di informazioni o documentazione;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.

Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni,

espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Nell'ambito del procedimento disciplinare che dovesse essere attivato nei confronti del lavoratore subordinato segnalato, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato.

In quest'ultimo caso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, la persona segnalante verrà avvisata mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

### 6.2 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Qualora la segnalazione riguardi l'Organismo di Vigilanza (Gestore delle segnalazioni), la stessa deve essere inviata mediante raccomandata A/R alla sede legale di Protection Trade S.r.l., in Via G. Morandi, all'attenzione dell'Amministratore Unico. La segnalazione deve essere predisposta con il sistema della doppia busta: una busta contenente i dati identificativi del segnalante e una seconda contenente la segnalazione e gli eventuali allegati. Entrambe devono essere inserite in una terza busta chiusa recante la dicitura "Riservata – Segnalazione whistleblowing – All'attenzione dell'Amministratore Unico – Non aprire".

# 7. FASI OPERATIVE

## 7.1 INVIO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inviate accedendo direttamente al canale interno di segnalazione disponibile all'indirizzo https://protectiontrade.whistlelink.com/, oppure tramite il collegamento pubblicato sul sito internet di Protection Trade S.r.l. o mediante le ulteriori modalità di comunicazione eventualmente adottate dalla Società.

Nella pagina web iniziale il segnalante potrà disporre di informazioni normative chiare ed esaustive relative alla normativa "whistleblowing" ed istruzioni operative circa le azioni da svolgere per effettuare la segnalazione e per poterne monitorare la gestione.

Cliccando su "Invia la segnalazione qui" il segnalante accederà ad un form nel quale potrà inserire le informazioni relative alla segnalazione da effettuare.

Il segnalante è tenuto a compilare in modo chiaro, preciso e circostanziato le sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. In alternativa alla compilazione del modulo, il segnalante, utilizzando il pulsante "Voglio inviare una segnalazione in formato audio" può inoltrare una segnalazione in forma orale registrando un file audio di durata fino a 10 minuti.

Possono costituire oggetto di segnalazione:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

Il Gestore, analizzato il contenuto della segnalazione, valuterà in fase di "accertamento" se la segnalazione può rientrare nell'ambito di applicazione della normativa fornendo al segnalante riscontri ben circostanziati.

Il segnalante potrà decidere se mantenere l'anonimato oppure identificarsi; avrà la possibilità di citare eventuali altri soggetti all'interno della segnalazione.

**Anche le segnalazioni anonime, ossia senza identificazione del soggetto segnalante, saranno prese in considerazione.**

Una volta inviata la segnalazione, la piattaforma restituisce un messaggio di conferma dell'inserimento contenente un codice identificativo, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma. Tale codice permette al segnalante di accedere alla propria segnalazione, di mantenere interlocuzioni con il Gestore della segnalazione, di conoscerne gli esiti e per fornire specificazioni o ulteriore documentazione. Il codice univoco della segnalazione deve essere conservato a cura del

segnalante. Si precisa che in caso di smarrimento del codice univoco il segnalante non potrà più accedere alla segnalazione.

### 7.2 ACCERTAMENTO E FASE ISTRUTTORIA

Il Gestore dovrà esaminare tutte le segnalazioni ricevute al fine di individuare quelle per le quali dare avvio alla fase istruttoria.

Il Gestore, nell'esaminare le segnalazioni ricevute, potrà incontrare le seguenti casistiche:

- Segnalazione non rientrante nel perimetro normativo: l'Organismo di Vigilanza comunica alla persona segnalante di non poter procedere all'avvio della fase istruttoria, indicandone le ragioni mediante le funzioni della piattaforma.
- Segnalazione rientrante nel perimetro normativo: l'Organismo di Vigilanza avvia la fase istruttoria e, ove necessario, richiede alla persona segnalante informazioni, chiarimenti o documentazione integrativa.
- Il Gestore del canale di segnalazione avvia la propria attività istruttoria nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il Gestore può chiedere il supporto delle funzioni aziendali e/o degli organi di controllo e vigilanza interni di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche o consulenti esterni specializzati, il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e, ove possibile, l'anonimizzazione dei dati personali contenuti nella segnalazione.

Le strutture eventualmente interessate dall'attività di verifica del Gestore delle segnalazioni garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

### 7.3 RISCONTRO

Il Gestore del canale, entro tre mesi dalla data di invio dell'avviso di ricevimento, conclusa la fase di accertamento, fornisce al segnalante le informazioni relative al seguito (valutazione della sussistenza dei fatti segnalati, esito delle indagini e eventuali misure adottate) che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Il riscontro viene dato utilizzando le apposite funzioni della piattaforma (il riscontro deve essere verificato dal segnalante accedendo alla piattaforma con il codice univoco assegnato).

Le strutture eventualmente interessate nel formulare il riscontro, sempre assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione, garantiscono la massima e tempestiva collaborazione consci che eventuali ritardi rispetto ai tempi previsti dalla normativa potrebbero determinare eventuali sanzioni.

## 7.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni (ivi incluse quelle vocali) e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e).

## 8. TUTELA DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- essere un soggetto compreso nell'elenco dei destinatari;
- le informazioni sulle violazioni segnalate o divulgate pubblicamente rientrino nell'ambito oggettivo previsto dal decreto;
- che il segnalante al momento della segnalazione o della divulgazione pubblica avesse fondato motivo di ritenere veritiere le informazioni;
- che la segnalazione sia effettuata secondo le procedure previste dai canali interni o esterni;
- che la divulgazione pubblica sia fatta alle condizioni previste dalla normativa.

Sono vietati nei confronti del segnalante atti ritorsivi o misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure ritorsive o discriminatorie si intendono, a titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico con l'azienda non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

- alle persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele per il segnalante non sono garantite.